

**MANDICO & PARTNERS**

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

N. / 2020 R.G.

TRIBUNALE DI SALERNO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Giorgio Jachia

PRESIDENTE

Giacomo Iannella

RELATORE

Andrea Ferraiuolo

GIUDICE

ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. /2020 R.G. avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 8/4/2020 con la quale rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. /2019 R.G.E.

PROMOSSO DA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Nobili e Emmanuel Formisano in virtù di procura in atti

RECLAMANTE

NEI CONFRONTI DI

UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. , in virtù di procura in atti;

RECLAMATO

doValue S.P.A., quale procuratrice di PRISMA SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. in forza di procura generale alle liti;

RECLAMATO

OSSERVA

Preliminarmente, va detto che, trattandosi di successione a titolo particolare nel credito di cui era originariamente titolare la Unicredit s.p.a., a norma dell'art 111 co. 1 e 3 c.p.c., non essendovi consenso del reclamante, questa non può essere estromessa, pur se legittimamente la cessionaria Prisma s.p.a. è intervenuta.

Nel merito, la reclamante propone varie eccezioni procedurali e di merito, riproducendo sostanzialmente quelle già proposte in sede di opposizione innanzi al G.E. (prescrizione, carenza di legittimazione ad agire e di capacità processuale di controparte, nullità del precetto, omessa notifica del titolo esecutivo).

Pregiudiziale ed assorbente è l'eccezione di prescrizione.



Trattasi di contratto di mutuo fondiario stipulato il 25/2/1993 con la banca da
mentre l'immobile ipotecato è pervenuto alla reclamante in
virtù di atto di donazione.

Il mutuo di Lire 100.000.000 era da restituirsi in dieci anni con 120 rate mensili dal 15/4/93 al
15/3/2003.

Il precetto le è stato notificato il 11/2/19 per la somma di € 20.106,78 quale debito residuo non
pagato.

Stante la natura unitaria del contratto di mutuo ai fini della prescrizione, il credito relativo si
prescrive in dieci anni a norma dell'art. 2946 c.c. (per tutte Cass. n. 18951/2013; Sez. III, 29/1/99
n. 802; Sez.VI, 20/12/17 n. 30546) con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata non pagata,
che, nel caso di specie, era quella del 15/3/03 . L'atto interruttivo da parte del creditore doveva
perciò intervenire entro il 15/3 2013.

E' il caso di evidenziare che l'atto interruttivo della prescrizione di cui all'art 2943 c.4. segue la
regola degli atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. (Cass. Sez. VI-III, 23/5/18 n.
12658) per cui è indispensabile che il debitore ne abbia almeno conoscenza legale , pur se non
effettiva , nel senso che esso deve necessariamente pervenire nella sua sfera di conoscibilità (per
tutte, Cass. Sez. I, 12/10/17 n. 24031).

Nel caso di specie, sono state prodotte le copie di tre comunicazioni della banca indirizzate ai
mutuatari.

La prima, asseritamente in data 8/11/12, ma in realtà priva di data, è una messa in mora dei
debitori alla quale non è allegata alcuna raccomandata né alcun avviso di ricevimento che dia
prova del fatto che essa sia mai stata spedita e che sia pervenuta nella sfera di conoscibilità dei
debitori .

Lo stesso dicasi per la comunicazione Unicredit del 25/9/13, indirizzata a
che informava i debitori di averli segnalati alla centrale rischi, che pure non risulta né ricevuta dal
né spedita.

La terza comunicazione ad opera della mandataria Do BanK s.p.a., indirizzata a
reca la data del 14/12/17 e fa espresso
riferimento ad una presunta proposta transattiva del 7/12/17 che sarebbe pervenuta alla banca.

A parte che neppure tale comunicazione risulta mai pervenuta alla Stanzone né mai spedita e che
il termine di prescrizione era già decorso, va osservato che anche il riconoscimento del debito da
parte dell'obbligato (art. 2944 c.c.) ha natura di atto unilaterale recettizio (Cass. Sez. Lav. 15/6/18
n. 15893 e Sez. I, 16/6/2000 n. 8248) e che tale proposta transattiva, negata da parte reclamante,
non risulta mai prodotta agli atti.

Ne deriva che il credito azionato è estinto per intervenuta prescrizione alla data del 15/3/2013 e
va revocata l'ordinanza del G.E. dell'8/4/20 nella procedura esecutiva immobiliare n. 117/19
R.G.E. con sospensione dell'esecuzione stessa.



Restano assorbite le altre eccezioni.

Quanto alle spese della presente fase nonché della fase sommaria innanzi al G.E., esse vanno liquidate in € per ciascuna di esse e così complessivamente nella somma si € 2.160,00, oltre spese, spese generali, c.p.a., IVA se dovuta e registrazione, in solido a carico dei reclamati e con distrazione a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

P.T.M.

Il Tribunale accoglie il reclamo, revoca l'ordinanza emessa dal G.E l'8/4/2020 nella procedura esecutiva iscritta al n.117/19 R.G.E. e sospende l'esecuzione.

Condanna, in solido, la Unicredit s.p.a. e la doValue s.p.a. quale procuratrice della Ptrisma S.R.L. al pagamento delle spese della presente fase e della fase sommaria innanzi al G.E. che liquida in complessivi , oltre spese, spese generali c.p.a., IVA se dovuta e registrazione, con distrazione a favore degli avv.ti Fabio Nobili e Emmanuel Formisano.

Si comunichi.

Salerno, 6/7/2020

IL RELATORE

Giacomo Iannella

IL PRESIDENTE

Giorgio Jachia

